Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 27/04/2021

FATTO

Estinto anticipatamente, in data 30.6.2019, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 7.5.2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo di accertare il proprio diritto e, per l'effetto, dichiarare l'intermediario convenuto tenuto a restituire la quota parte non goduta delle commissioni a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento e, in specie, il rimborso di euro 900,00, oltre interessi dal giorno del reclamo e spese di assistenza difensiva quantificate in euro 200,00.
Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente e chiede: in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso, in quanto al preventivo reclamo, sottoscritto dal solo rappresentante, risulta allegata una procura priva dell'autenticazione della firma del ricorrente (richiama in proposito ABF Napoli, n. 19445/2020); nel merito, il rigetto del ricorso. La convenuta esclude, in particolare, la rimborsabilità della commissione intermediario per la sua natura up front e perché non rientra nella sua disponibilità in quanto integralmente corrisposta all'agente/mediatore; per quanto riguarda le spese legali, le ritiene non rimborsabili per la natura alternativa del procedimento instaurabile senza il ministero di un difensore e per l'assenza di idonea documentazione che ne comprovi il pagamento.

DIRITTO

Occorre in primo luogo respingere l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'intermediario di irricevibilità del ricorso, in quanto il reclamo sarebbe stato presentato in assenza di idonea procura, mancando l'autenticazione della firma di parte ricorrente. Ed invero, per quanto la procura allegata al reclamo sia effettivamente priva di autentica della firma del ricorrente, è orientamento consolidato tra i Collegi di questo Arbitro che il conferimento della procura al difensore con atto pubblico o scrittura privata autenticata è previsto dall'art. 83 c.p.c., ma per il caso di compimento da parte del difensore medesimo di atti processuali; posto che il reclamo non è in alcun modo equiparabile all'atto introduttivo di un procedimento giudiziale, è evidente come la relativa procura non sia affatto soggetta a tale regola. È noto, d'altro canto, come lo stesso ricorso all'ABF, cui il reclamo è propedeutico, possa essere sottoscritto direttamente dal cliente o presentato da un soggetto munito di procura, la quale può essere conferita anche nel ricorso utilizzando la relativa modulistica e senza alcuna necessità di autenticazione, coerentemente con la natura non giudiziale del procedimento. (v., ad es., ABF Torino, nn. 8210/2018, 6408/2018, 3269/2018, 3242/2018 e 12241/2017; ABF Milano, n. 9682/2017; ABF Napoli, nn. 25686/2019, 7771/2018; ABF Roma, n. 4700/2017).

Ciò posto, la domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, ed alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle voci soggette a maturazione nel tempo, che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale.

Per quanto concerne il criterio di calcolo del rimborso spettante al ricorrente, il Collegio ritiene di applicare, con riguardo alla commissione in questione, l'orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), secondo cui il criterio pro rata temporis è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Va infatti osservato che, dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, può evincersi che la clausola contrattuale relativa alle commissioni del finanziatore, secondo i più recenti orientamenti di questo Arbitro (del 2017), fa riferimento tanto ad attività preliminari alla concessione del prestito quanto ad attività successive alla stipulazione del contratto (istruttoria, organizzazione commerciale dell'intermediario, Enasarco, ecc.). Deve perciò riconoscersi a tale voce di costo natura recurring, con conseguente necessità di applicare il suddetto criterio proporzionale lineare per la sua restituzione in caso di anticipata estinzione del finanziamento, e non già il criterio degli interessi che, secondo il Collegio di coordinamento n. 26525/2019, può invocarsi soltanto per il rimborso di voci di costo c.d. up front in assenza di esplicita previsione di criterio di rimborso contrattuale delle stesse.

Pertanto, in considerazione dell'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della quarantottesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di quest'ultima commissione, pari ad euro 900,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

La domanda di ristoro delle spese per l'assistenza difensiva è respinta in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del ricorso (e v., Coll. coord., n. 4618/2016).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 900,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO